



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO TECNICO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LEGGERI

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 19/05/2011



AGGIORNATO CON L.R. 1/2005 (come modificata dalla L.R. 40/2011)

marzo 2012

Modifiche approvate con Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2012

R E G O L A M E N T O M A N U F A T T I L E G G E R I 1



PREMESSA

L'installazione di arredi, piccoli manufatti a servizio di edifici, giardini o orti, e di una serie di manufatti non aventi carattere di nuova costruzione è già in parte disciplinata da strumenti legislativi e normativi vigenti, ed in particolare:

il nuovo articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001, risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 5 del D.L. n. 40/2010, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 73/2010, che ridefinisce il concetto di "attività edilizia libera";

l'art. 80 della L.R. 1/2005 – Attività edilizia libera, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 40 del 05/08/2011 in applicazione delle modifiche legislative di cui al punto precedente;

il vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 15.03.2007, nel quale sono comprese diverse tipologie di interventi a carattere temporaneo, quali l'installazione di tende, dehors, installazioni per pubblico spettacolo, eventi e manifestazioni, arredi urbani etc...;

il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 21/04/2009, in particolare l'art. 16 (interventi non soggetti a titolo abilitativo), l'art. 63 (volumi tecnici) nonché l'allegato "B", che regola l'installazione di manufatti a servizio dell'attività agricola anche di tipo amatoriale, oltre un limite di 1.000 mq. di area di pertinenza;

il vigente Regolamento per la Pubblicità, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 1/04/1998, comprendente insegne, cartelli ed altre forme pubblicitarie.

Per riassumere in un unico testo, ed articolare in modo più chiaro le tipologie ed i limiti degli interventi già disciplinati dalle suddette disposizioni, ovvero per introdurre nuove specifiche, è stato predisposto il presente regolamento.



Il Titolo I° - INTERVENTI LIBERI – riunisce tutti gli interventi o manufatti che, in ragione della sostanziale non incidenza sulle risorse essenziali del territorio, non necessitano di alcun titolo abilitativo rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Tale tipologia si suddivide in due categorie: interventi che non necessitano di alcun adempimento, ed interventi soggetti alla comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 80, comma 2, della L.R. 1/2005.

Il Titolo II° - PERTINENZE - elenca ulteriori interventi edilizi minori, per la realizzazione di modesti manufatti riconducibili al concetto di "pertinenza", soggetti alla presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) ma non assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio.

Il Titolo III° - TEMPORANEI - regola l'installazione di manufatti volti a soddisfare esigenze meramente temporanee, sia su suolo pubblico che privato.

Il Titolo IV° - NORME TRANSITORIE – prevede un periodo di tempo entro il quale è consentito provvedere alla regolarizzazione di eventuali manufatti già realizzati, che siano conformi alle disposizioni del presente Regolamento.



TITOLO I° - INTERVENTI LIBERI

Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Sono le opere, gli interventi ed i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia in quanto non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro obiettivi caratteri di precarietà costruttiva e di facile amovibilità, ovvero in ragione della temporaneità di installazione.
2. Per la realizzazione di tali opere non è richiesto alcun titolo abilitativo. In alcuni casi è richiesta la comunicazione preventiva di cui all'art. 80, comma 2, della L.R. 1/2005.
3. E' comunque prescritto:
 - a) il rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
 - b) il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dell'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 in materia di "fabbriche", vietate entro 10 mt. dalle arginature;
 - c) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.
4. Rientrano nel presente titolo, e **non sono soggetti ad alcuna comunicazione** (ai sensi dell'art. 80 comma 1 della L.R. 1/2005), e fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale, le seguenti tipologie:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
 - d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a condizione che non incidano su



sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Ai fini del presente regolamento sono inoltre assimilati agli interventi di cui sopra:

- i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo;
- le insegne di esercizio di attività commerciali, produttive, turistico-ricettive, pubblici esercizi e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;
- i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione;
- gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture, installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;
- le recinzioni realizzate con pali in legno semplicemente infissi e rete metallica a maglia sciolta, eseguite sul territorio aperto, in aree agricole, nonché in tutte le altre zone non edificate, fatte salve le verifiche del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione;
- le tende da sole retrattili collocate sulle facciate degli edifici, purché prive di montanti verticali di sostegno e, qualora interessassero più unità immobiliari dello stesso edificio, dovranno essere omogenee per tipologia e colore;
- le opere funerarie collocate all'interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri;
- gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile o pedonale a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili;
- l'installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata;
- i manufatti pertinenziali per finalità di interesse sociale, didattico o per usi di pubblica utilità;
- l'installazione di serramenti esterni quali persiane, inferriate, serrande e simili.



5. Rientrano nel presente titolo, e sono **soggetti alla comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 80, comma 2, della L.R. 1/2005**, le seguenti tipologie:

SOGGETTI A Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A.

(secondo le procedure di cui al comma 5 - Modello G1A e G1B)

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), della L.R. 1/2005 ivi compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d'uso né aumento del numero delle medesime;

Ai fini del presente regolamento sono inoltre assimilati agli interventi di cui sopra:

- le coperture retrattili a servizio delle attività produttive, mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci.

SOGGETTI A Comunicazione Inizio Lavori - C.I.L.

(Modello G2)

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

d) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

d-bis) i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti e disciplinati dal regolamento di attuazione dell'articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005.



Ai fini del presente regolamento sono inoltre assimilati agli interventi di cui sopra:

- i pergolati, limitatamente alle strutture leggere a sviluppo lineare, variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
- i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi, impermeabili e durevoli nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie, destinate ad uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto;
- l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo o condominiale, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole satellitari, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l'installazione.

Sono considerati elementi di arredo di cui alla lettera d), i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone, **collocati nelle aree di pertinenza degli edifici**, quali ricoveri, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in legno con finitura naturale, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, ed aventi altezza massima (Hmax) inferiore a ml 2,20 e superficie coperta non superiore a mq 6,00; tali manufatti potranno essere realizzati nel numero massimo di due per ciascuna unità immobiliare di pertinenza.

Ai fini del presente regolamento, per **area di pertinenza si intende** il resede catastale dell'abitazione o in subordine l'area strettamente funzionale ad essa purché contigua con il fabbricato di riferimento e ricompresa in un raggio massimo di 50 mt., misurato dagli spigoli del fabbricato stesso.



La realizzazione di:

- impianti e manufatti per la produzione di energia;
- collocazione di ulteriori apparecchi per la telefonia mobile su pali esistenti;

se non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dalla **normativa di settore** (L.R. 39/2005 Disposizioni in materia di energia e D.Lgs. 259/2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche e ss.mm.ii.).



TITOLO II° - PERTINENZE

Manufatti pertinenziali soggetti a S.C.I.A. (modello B1 e B2)

1. Sono i manufatti che esulano dai limiti di cui al Titolo I°, la cui realizzazione **è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)**, ai sensi dell'art. 79 della L.R. 1/2005. In quanto pertinenza di unità immobiliari esistenti, essi non sono soggetti al rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dal vigente strumento urbanistico purché rispettino i seguenti limiti:
 - a) ai sensi dell'art. 79, comma 2 lettera d) p.to 3) della L.R. 1/2005, il volume complessivo dei manufatti pertinenziali con consistenza volumetrica, di cui al presente articolo, deve essere non superiore al 20% della cubatura del fabbricato principale di cui vanno a costituire pertinenza;
 - b) quando le pertinenze sono previste su corti comuni condominiali, la percentuale di cui sopra dovrà essere riferita all'intero edificio e ogni intervento dovrà avere il nulla osta di tutti i condomini;
 - c) potrà essere installato un manufatto per ciascuna tipologia e per ogni unità immobiliare di pertinenza, purché il volume complessivo realizzato rientri nel 20% sopra specificato;
 - d) in alternativa a quanto al comma precedente potranno essere installati due manufatti distinti per ciascuna tipologia, di superficie utile complessiva non superiore alla massima ammessa per ciascuna tipologia;
 - e) i manufatti non potranno essere ceduti separatamente dalla cosa principale, a cui sono connessi da vincolo di pertinenzialità;
 - f) dovranno avere propria individualità fisica e propria conformazione strutturale pertanto non dovranno essere parte integrante o costitutiva del fabbricato principale o di altro fabbricato;
 - g) ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
 - h) la consistenza in termini di superficie e volume della pertinenza dovrà comunque essere minima e proporzionata rispetto all'edificio principale;
 - i) non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato;



- j) non potranno essere installati nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà se il proprietario dell'unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente la realizzazione.
- 2) I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a quelle descritte nel presente Regolamento, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di "pertinenza", sono considerati "interventi di nuova costruzione", soggetti al rispetto della relativa normativa ed al regime del Permesso di Costruire.
- 3) E' comunque prescritto:
- a) il rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
 - b) il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dell'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 in materia di "fabbriche", vietate entro 10 mt. dalle arginature;
 - c) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;
 - d) sono comunque fatti salvi i diritti di terzi, normati dal Codice Civile e disposizioni derivate.
- 4) Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza e dovranno essere coerenti con le sue caratteristiche estetiche e tipologiche. Dovrà inoltre essere garantito il corretto inserimento in rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica.
- 5) Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), i manufatti dovranno essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi a quello già realizzato. Pertanto nella S.C.I.A. dovrà essere specificato se l'intervento in oggetto è il primo di quel tipo nel fabbricato condominiale.
- 6) Per qualsiasi intervento che interessi in qualche modo le parti condominiali, la S.C.I.A. dovrà contenere anche il nulla osta dei condomini.



7) Gli interventi come di seguito specificati, ai sensi del vigente P.R.G., **non sono ammessi** nelle zone:

ER – art. 14 N.T.A. (vincolo “non aedificandi”)

VM – art. 25 N.T.A. (parchi e giardini monumentali)

CIM - art. 35 N.T.A. (zona cimiteriale)

VF - art. 36 N.T.A. (zone a verde fluviale e a parco fluviale della Sieve).

8) Rientrano nel presente Titolo le seguenti tipologie di manufatti:

a) Serre da giardino

Fermo restando il limite volumetrico di cui al punto 1 del presente Titolo, sono da considerarsi pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., i piccoli manufatti amovibili al servizio di fabbricati, posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, quali piccole serre di ferro/legno e vetro o altro materiale trasparente, in struttura leggera, con le seguenti limitazioni:

- superficie coperta max= mq. 16,00;
- altezza max esterna= m. 2,70;
- l'installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli immobili, e comunque in aree defilate rispetto agli spazi pubblici;
- la struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);
- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici o comunque in collocazione non visibile.

b) Box in legno per ricovero attrezzi da giardino

Fermo restando il limite volumetrico di cui al punto 1 del presente Titolo, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della S.C.I.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni e denominati "box in legno per ricovero attrezzi da giardino".

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- superficie coperta max= mq. 16,00;
- altezza max esterna= m. 2,70;
- l'installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli immobili, e comunque in aree defilate rispetto agli spazi pubblici;



- struttura leggera in legno, con colorazione naturale, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate;
- la struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);
- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici o comunque in collocazione non visibile.

c) Tettoie per ricovero autovetture

Fermo restando il limite volumetrico di cui al punto 1 del presente Titolo, sono da considerarsi pertinenze, soggetti al regime della S.C.I.A., i manufatti posti in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, denominati "tettoia per ricovero autovetture".

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- superficie coperta max= mq. 20,00 (per due posti auto);
- altezza max esterna= m. 2,70;
- la struttura deve essere costituita da elementi leggeri fra loro assemblati, in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibile previo smontaggio e non per demolizione;
- l'installazione di tali manufatti dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli immobili, e comunque in aree defilate rispetto agli spazi pubblici;
- la struttura non può essere tamponata, può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio;
- la struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit), o integrati in essi (modo strutturale);
- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all'interno degli edifici o comunque in collocazione non visibile.

- 9) La realizzazione dei manufatti compresi nel presente Titolo comporterà la corresponsione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalle vigenti disposizioni della Giunta Comunale.



TITOLO III° - TEMPORANEI

Manufatti per esigenze temporanee

1. Sono i manufatti volti a soddisfare esigenze funzionali di natura temporanea: la temporaneità o precarietà del manufatto prescinde dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di fissazione al suolo e discende unicamente dall'uso a cui è destinato; non è opera precaria la costruzione destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione.
2. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti.
3. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative di sicurezza e non deve causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale, alle uscite di sicurezza ed alle vie di fuga.
4. I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate da assemblare e con materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità.
5. Le costruzioni per esigenze meramente temporanee, oggetto del presente Regolamento, che interessino aree di proprietà pubblica o soggette ad uso pubblico, sono subordinate ad apposita autorizzazione, da richiedersi da parte dei soggetti interessati, in base al vigente Regolamento per le Occupazioni di Suolo Pubblico, oltre ad eventuali autorizzazioni, nulla osta o pareri di altri enti.
6. E' comunque prescritto:
 - a) il rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
 - b) il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dell'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 in materia di "fabbriche", vietate entro 10 mt. dalle arginature;



- c) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.
7. Rientrano nel presente titolo, e **sono assimilabili alle opere soggetti a comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 80, comma 2, della L.R. 1/2005**, le seguenti tipologie di manufatti:

Comunicazione Inizio Lavori - C.I.L. (Modello G2)

- a) le installazioni stagionali poste a corredo di pubblici esercizi o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertura. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico-edilizia solo le installazioni aventi obiettivo carattere temporaneo, con durata non superiore a 180 giorni nell'anno solare, contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli;
- b) l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
- c) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole;
- d) le baracche ed altre strutture destinate al servizio di attività di cantiere;
- e) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a 180 giorni nell'anno solare.



TITOLO IV° - NORME TRANSITORIE

1. Entro la data del 30/06/2012, coloro che abbiano senza titolo realizzato i manufatti aventi caratteristiche dimensionali, costruttive ed estetiche compatibili con le tipologie comprese nel Titolo I° e II°, potranno provvedere alla loro regolarizzazione presentando rispettivamente una Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) e una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), che ne attesti la conformità, e provvedendo al pagamento delle sanzioni previste dall'art. 80 comma 7 L.R. 1/2005 o dei diritti di segreteria nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni della Giunta Comunale.
2. Trascorso tale termine, gli eventuali manufatti già esistenti senza titolo saranno considerati alla stregua di costruzioni abusive ed assoggettati alle sanzioni di cui all'art. 135 della L.R. 1/2005.